

DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2024
557/2024/R/GAS

APPROVAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ 2025 E DEL RELATIVO PREVENTIVO DEI COSTI TRASMESSI DALL'IMPRESA MAGGIORE DI TRASPORTO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL GAS ALL'INGROSSO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1321^a riunione del 17 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento REMIT;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo allegato A, recante "Testo integrato del bilanciamento" (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 846/2017/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2018, 660/2017/R/gas e il relativo allegato A, recante “Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 87/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 246/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 247/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 481/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 565/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2018/R/gas) e il relativo allegato A, recante “Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale” (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2019, 223/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 556/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 510/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 08 giugno 2021, 241/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 497/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 17 maggio 2022, 215/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2022, 700/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 700/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 211/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 587/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 587/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2024, 191/2024/R/gas;
- la comunicazione dell’impresa maggiore di trasporto del 18 novembre 2024, prot. Autorità n. 80734 del 18 novembre 2024 (di seguito: comunicazione 18 novembre 2024).

CONSIDERATO CHE:

- il TIMMIG, adottato dall’Autorità con la deliberazione 631/2018/R/gas, persegue la finalità di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge 481/95 e del REMIT, tramite l’individuazione di procedure e strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficace ed efficiente esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale da parte dell’Autorità;
- tra le altre cose, il TIMMIG contiene le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di svolgimento da parte dell’impresa maggiore di trasporto delle attività strumentali all’esercizio della suddetta funzione di monitoraggio attribuita all’Autorità;
- in particolare, l’articolo 6, comma 6.1, del TIMMIG prevede che l’impresa maggiore di trasporto assicuri e mantenga nel tempo la necessaria terzietà nella gestione delle attività di monitoraggio attraverso la costituzione di un apposito ufficio (di seguito:

Ufficio di monitoraggio SRG) dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso delle attività attribuite;

- ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, del TIMMIG, i costi dell'*Ufficio di monitoraggio SRG* sono finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB;
- l'articolo 7, comma 7.2, del TIMMIG, inoltre, prevede che l'impresa maggiore di trasporto trasmetta per approvazione all'Autorità:
 - i. entro il 30 settembre di ogni anno, il Piano di Attività ed il corrispondente preventivo dei costi per l'anno successivo;
 - ii. entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione dell'attività svolta e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente. Tale consuntivo deve essere redatto tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e dell'esigenza di evitare duplicazioni di riconoscimenti già attivi nella regolazione tariffaria del trasporto del gas;
- il medesimo articolo, infine, al comma 7.4 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) liquidi i costi dell'*Ufficio di monitoraggio SRG* sulla base della quantificazione a preventivo di cui al precedente comma 7.2, e proceda all'eventuale conguaglio o recupero degli importi corrisposti in eccesso relativamente ai costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente ed approvati dall'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 587/2023/R/gas, l'Autorità ha approvato il Piano di Attività per l'anno 2024 ed il corrispondente preventivo dei costi, pari a 900.000 euro, relativo alle attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale assegnate all'*Ufficio di monitoraggio SRG*;
- con la comunicazione 18 novembre 2024, l'*Ufficio di monitoraggio SRG* ha trasmesso all'Autorità, per approvazione, il Piano di Attività per l'anno 2025 ed il corrispondente preventivo dei costi, pari a 920.000 euro.

RITENUTO CHE:

- il Piano di Attività relativo al monitoraggio del mercato del gas naturale per l'anno 2025 ed il corrispondente preventivo dei costi, trasmessi con la comunicazione 18 novembre 2024, siano coerenti con quanto richiesto all'impresa maggiore di trasporto ai sensi del TIMMIG;
- sia, pertanto, necessario approvare il suddetto Piano di Attività ed il corrispondente preventivo nella misura degli importi indicati nel documento trasmesso con la comunicazione 18 novembre 2024

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.2, lettera a., del TIMMIG, il Piano di Attività per l'anno 2025 ed il corrispondente preventivo dei costi, pari a 920.000 euro, relativo alle attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale assegnate all'*Ufficio di monitoraggio SRG*, trasmessi con la comunicazione 18 novembre 2024;
2. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa maggiore di trasporto e a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini